

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1422

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002 (*)

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada), concernenti i veicoli di interesse storico

—————

—————
(*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio motoristico rappresenta un bene storico, culturale e tecnologico da tutelare al fine di tramandare le conoscenze dell'ingegno che hanno portato allo sviluppo di uno dei nuclei fondamentali della moderna civiltà industriale italiana.

Il movimento per la conservazione del patrimonio motoristico storico è presente, oltre che nei Paesi dell'Unione europea, in tutti i Paesi industrializzati e rappresenta un valido esempio di salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnico e produttivo nel campo dei trasporti, sia individuali che collettivi.

I veicoli di interesse storico possono essere considerati alla stregua di un repertorio museale visibile alla collettività e meritevole di tutela, secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione.

La legge 30 marzo 1988, n. 88, è una testimonianza concreta di questa tutela. Essa disciplina l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni che presentano un interesse storico, artistico e archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico, prevedendone il divieto quando tale uscita costituisce un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale. Non a caso questo divieto viene esteso ai mezzi di trasporto che hanno più di 75 anni.

I collezionisti che sostengono i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali veicoli devono essere considerati, a buon diritto, i promotori e i depositari di tale patrimonio e perciò meritevoli di agevolazioni di carattere fiscale e normativo.

Per quanto concerne il regime fiscale, la legge 21 novembre 2000, n. 342 (cosiddetto «collegato fiscale 2000»), ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professio-

nale, a decorrere dalla data in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione ed ha esteso tale agevolazione, riducendo il termine a venti anni, anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, che vengono con tale legge definiti.

Con il presente disegno di legge si intende proporre alcune modifiche al Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «C.d.S.», e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495, motivate da alcune considerazioni di carattere generale:

a) per la loro stessa natura di patrimonio di «interesse storico» o di «particolare interesse storico», tali veicoli non sono assimilabili a nessun altro tipo di veicolo nè possono sottostare alla normativa generale, ma debbono essere classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa *ad hoc*;

b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;

c) il loro chilometraggio annuo è estremamente limitato ed il loro impiego su strada occasionale;

d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici, nell'ambito globale delle immissioni, è irrilevante.

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita Commissione, di cui all'articolo 60, comma 4, del C.d.S., nella quale sono rappresentati l'*Automobile Club* storico italiano (ASI) e l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS).

Prevede, inoltre, l'inserimento nella classificazione di cui all'articolo 47 del C.d.S. dei veicoli di interesse storico, nonchè una modifica all'articolo 80 che dispone che per detti veicoli la revisione avvenga ogni quattro anni con l'esenzione dalla prova di analisi dei gas di scarico.

L'articolo 2 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495, in armonia con quanto disposto dal precedente, estendendo all'articolo 215 del regolamento la classificazione di interesse storico ai veicoli definiti come tali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del C.d.S.

Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione dei veicoli in oggetto deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri tenuti da tali Associazioni.

Si prevede, inoltre, l'attribuzione di una targa di identificazione con il suffisso «H»

(*historic*), per tutti i veicoli storici e, conseguentemente, la loro iscrizione in un apposito registro, come avviene già in Germania ed in altri Paesi, tra cui alcuni Stati degli Stati Uniti d'America e l'Australia.

Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell'interesse storico del veicolo e quindi della sua ammissibilità alle agevolazioni previste per questa tipologia di veicoli.

Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo passo verso la costituzione di una anagrafe europea dei veicoli storici di cui l'Italia diverrebbe promotrice all'interno dell'Unione europea.

Considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che tale proposta intende tutelare e il ruolo qualificante che l'Italia assumerebbe in un contesto internazionale, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al Nuovo codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari»;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*n*-bis) veicoli di interesse storico»;

c) all'articolo 60:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del presente codice della strada, sono veicoli di interesse storico quelli dichiarati tali da apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'*Automobile Club* storico italiano (ASI) e dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS). I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salve le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito importanti e documentate mo-

difiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.»;

d) all'articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, la revisione è disposta ogni quattro anni. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico.»;

e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione del certificato delle caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o dalle Associazioni di cui all'articolo 60, comma 4. Nel caso di reimmatricolazione di veicoli cancellati dal Pubblico registro automobilistico, ove possibile, sono riassegnate le targhe e la carta di circolazione originali.»;

f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contenente i dati di immatricolazione e dotata del suffisso "H"».

2. La Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della Commissione nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 215:

1) le parole: «e collezionistico» ed «o collezionistico», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del codice»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri tenuti dalle Associazioni rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del codice. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della costruzione, salve le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione.»;

b) all'articolo 256, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite del suffisso "H"».

